

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3423

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

**e dal Ministro per le politiche agricole**

(PINTO)

**di concerto col Ministro della sanità**

(BINDI)

**col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(BASSANINI)

*(V. Stampato Camera n. 4988)*

*approvato dalla Camera dei deputati l'8 luglio 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 9 luglio 1998*

—————

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15  
giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in  
materia di accertamenti sulla produzione lattiera

—————

## INDICE

Disegno di legge .....	Pag.	3
Allegato .....	»	4
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati .....	»	6

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1998, N. 182*All'articolo 1:**il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, è sostituito dal seguente:

“8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di ottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 5, le regioni e le province autonome esaminano e decidono anche i ricorsi di riesame presentati dai produttori entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 5. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive salva la successiva certificazione da parte dell'AIMA. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-bis. Resta altresì ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa»;

*al comma 2, il capoverso 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Limitatamente al periodo 1997-1998 il mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93 non comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla vigente normativa comunitaria purché le dichiarazioni dell'acquirente risultino pervenute all'AIMA entro il termine perentorio del 30 giugno 1998, e salvo che il mancato rispetto del termine di cui al citato paragrafo 2 sia imputabile esclusivamente a responsabilità dell'acquirente. Il mancato rispetto del suddetto termine perentorio del 30 giugno 1998 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998»;

*al comma 3, al capoverso 1-bis, le parole: «con effetto per il periodo 1998-1999» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano efficacia per il periodo 1998-1999, a condizione che tali trasferimenti riguardino*

aziende con quote ovvero solo quote i cui dati siano stati regolarmente verificati e certificati ai sensi del presente decreto»;

*dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione che hanno cessato del tutto l'attività ed a quelli che nelle annate 1990-1991 e 1991-1992 si trovavano ancora in attività, viene confermato il quantitativo indicato negli allegati al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1992. Detto quantitativo viene confermato a titolo di quota A, senza alcuna decurtazione".

3-ter. I termini del 31 dicembre 1998 e del 31 ottobre 1998 di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1999 e al 30 settembre 1999.

3-quater. Fatte salve le norme in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, è rinviata al 30 ottobre 1999 in caso di mancanza dei requisiti strutturali di cui all'allegato A, capitolo II, n. 2, lettera d), al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, e, per le aziende situate in zone di montagna o svantaggiate, anche in caso di mancanza dei requisiti di cui al citato capitolo II, n. 2, lettere a) e b)»;

*dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

«4-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le norme igienico-sanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli».

*Nel titolo del decreto-legge, sono aggiunte, in fine, le parole: «e disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari».*

*Decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1998.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Modifiche alla normativa in materia di accertamenti  
sulla produzione lattiera**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la normativa concernente gli accertamenti sulla produzione lattiera, al fine di consentire il regolare e tempestivo completamento degli stessi, nonché di emanare disposizioni in materia di adeguamento delle imprese alimentari alle prescrizioni igienico-sanitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Qualora il numero dei ricorsi presentati sia pari o superiore al 20 per cento delle comunicazioni individuali effettuate nella regione o provincia autonoma, al suddetto termine perentorio si aggiungono ulteriori venti giorni. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive.».

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

**Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla  
produzione lattiera e disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari**

Articolo 1.

1. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, è sostituito dal seguente:

«8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di ottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 5, le regioni e le province autonome esaminano e decidono anche i ricorsi di riesame presentati dai produttori entro i venti giorni successivi alla scadenza

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, è soppresso il quarto periodo del comma 2 ed il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998».

3. All'articolo 5 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota con effetto per il periodo 1998-1999».

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

**del termine di cui al medesimo comma 5.** Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive **salva la successiva certificazione da parte dell'AIMA. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-bis. Resta altresì ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa».**

2. *Identico:*

«4. **Limitatamente al periodo 1997-1998 il mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93 non comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla vigente normativa comunitaria purché le dichiarazioni dell'acquirente risultino pervenute all'AIMA entro il termine perentorio del 30 giugno 1998, e salvo che il mancato rispetto del termine di cui al citato paragrafo 2 sia imputabile esclusivamente a responsabilità dell'acquirente. Il mancato rispetto del suddetto termine perentorio del 30 giugno 1998 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998».**

3. *Identico:*

«1-bis. In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota **che abbiano efficacia per il periodo 1998-1999, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote i cui dati siano stati regolarmente verificati e certificati ai sensi del presente decreto».**

3-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione che hanno cessato del tutto l'attività ed a quelli che nelle annate 1990-1991 e 1991-1992 si trovavano ancora in attività, viene confermato il quantitativo indicato negli allegati al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1992. Detto quantitativo viene confermato a titolo di quota A, senza alcuna decurtazione.

3-ter. I termini del 31 dicembre 1998 e del 31 ottobre 1998 di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1999 e al 30 settembre 1999.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

4. Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è differita al 30 giugno 1999. L'autorità incaricata del controllo, qualora, entro la data suddetta, accerti la mancata o la non corretta applicazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, prescrive l'eliminazione delle carenze riscontrate, entro un congruo termine prefissato, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del predetto decreto legislativo.

5. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: «all'articolo 3, commi 2 e 3», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3, commi 2, 3 e 5».

#### Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1998.

SCÀLFARO

PRODI - PINTO - BINDI - CIAMPI -  
BASSANINI

VISTO, *il Guardasigilli*: FLICK

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

**3-quater.** Fatte salve le norme in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, è rinviata al 30 ottobre 1999 in caso di mancanza dei requisiti strutturali di cui all'allegato A, capitolo II, n. 2, lettera *d*), al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, e, per le aziende situate in zone di montagna o svantaggiate, anche in caso di mancanza dei requisiti di cui al citato capitolo II, n. 2, lettere *a*) e *b*).

4. *Identico.*

**4-bis.** Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le norme igienico-sanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli.

5. *Identico.*

